

Relazione alla proposta di legge regionale concernente:

"DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE
SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI".

Di iniziativa dei Consiglieri: Margiotta, Tarricone e Cantatore.

=====

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con la legge regionale n.11 del 5 settembre 1972 si intese porre i Gruppi Consiliari nella possibilità di adempiere alla propria funzione di organi strumentali dell'azione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza disciplinandone la costituzione con gli artt.8 - 9 del Regolamento di questo Consiglio Regionale in esecuzione degli articoli 28 e 34 dello Statuto della Regione Puglia.

L'assolvimento di tale funzione che viene a concretizzarsi nel procedimento formativo della volontà dell'Ente, richiede un costante lavoro di documentazione, un contatto continuo con la società regionale nelle sue varie articolazioni, un lavoro collettivo di elaborazione, approfondimento, divulgazione dell'atteggiamento che il Gruppo assume di fronte ai problemi di volta in volta sottoposti alle decisioni dell'Assemblea e dei suoi organi istruttori. E' evidente che il proficuo svolgersi di questa attività di definizione della linea politica dei Gruppi, postula la disponibilità di un complesso di mezzi che non possono essere solo materiali, ma anche e soprattutto umani.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

La suddetta legge, però, prevede provvidenze che vanno dalla disponibilità dei locali, alle necessarie attrezzature e alla assegnazione di un contributo a carico del bilancio regionale.

All'atto della approvazione di quella legge volutamente si trascurò di esaminare la possibilità di assicurare anche la disponibilità di adeguato personale perché si intendeva lasciare ai Gruppi stessi la facoltà di scegliere e disporre di personale di assoluta fiducia che potesse assolvere ai delicati compiti connessi con la propria attività politica e legislativa.

Oggi alla luce dell'esperienza di questi primi anni di vita legislativa regionale, a parte gli ostacoli tecnici e giuridici connessi alla necessità da parte dei Gruppi di assumere direttamente il personale, tanto da costringere alcuni di essi a forme anomale di assunzioni, appare necessario ed indilazionabile da parte della Regione provvedere in merito al fine di assicurare una struttura organizzativa stabile, pur prevedendo, per la peculiare natura politica dell'attività dei Gruppi, una particolare disciplina organizzativa degli uffici che non contrasti con le necessarie garanzie atte a non ledere l'autonomia dei singoli Gruppi.

Si tratta in sostanza di porre i Gruppi nella reale e concreta possibilità di rispondere adeguatamente al ruolo di rilievo assegnato dal Regolamento e che questo Consiglio volle loro affidare facendone gli autentici protagonisti della vita consiliare.

Inoltre, non pare superfluo rilevare in questa sede che in con-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSIGLIERI D. C.

seguenza dell'approvazione della presente proposta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dovrebbe prevedere una riduzione del contributo da assegnare in base alla succitata legge n. 11 del 5/9/1972.

E' quindi nell'interesse generale del Consiglio che non potrà non trarre vantaggio da simile provvedimento, soprattutto dal punto di vista legislativo, nonché per la qualificante volontà, indirettamente espressa, di assicurare ai singoli consiglieri (punto b art. 1) sprovvisti di ufficio il minimo indispensabile per l'assolvimento del proprio mandato, nonché confortati da analoghi provvedimenti da tempo adottati ed operanti in altri Consigli Regionali, come la Basilicata, la Campania, il Lazio, il Molise, il Piemonte e la Toscana, che si sottopone all'esame di questo Consiglio la seguente proposta di legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri:
MARGIOTTA, TARRICONE e CANTATORE.

"DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE
SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI".

=====

Art. 1

All'art.1 della legge regionale n.11 del 5
Settembre 1972 é aggiunto il seguente com-
ma:

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Re-
gionale destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio, o, in mancanza, assunto con contratto a termine, entro i seguenti limiti:

- a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale che ne sia la consistenza numerica;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo Consiliare.

Il contratto a termine in caso di mancanza di personale viene deliberato su proposta del Gruppo e non può superare la legislatura.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. G.

quadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

L'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali corrispondenti al servizio espletato viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Gruppo Consiliare, previo parere della Commissione di cui all'art. 85 della legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

Agli effetti del trattamento economico, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici é riconosciuta una anzianità per il servizio, comunque prestato anteriormente all'inquadramento, pari al:

- 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Gruppo, nominato dal Presidente del Gruppo medesimo, é equiparato a tutti gli effetti al coordinatore di ufficio previsto dalla legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. G.

Art. 2

All'art.2 della legge regionale n.11 del 5/9/1972 sono aggiunti i seguenti comma:

"La destinazione o assunzione con contratto a termine del personale dovrà avvenire, entro 10 gg. dalla richiesta dei Gruppi, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata su designazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi Consiliari.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura. Il personale che cessa il servizio presso i Gruppi viene destinato ad altro ufficio regionale.

Per il personale eventualmente assunto con contratto a termine la relativa delibera determina le mansioni attribuite, la misura del trattamento economico equiparato al personale regionale che svolge le medesime mansioni".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Art. 3

All'art. 3 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 - dopo l'ultimo comma - é aggiunto:

"Segreterie dei Gruppi Consiliari".

Art. 4

Alla legge regionale n. 18 del 25/3/1974 é aggiunto il seguente art. 8/bis:

(Segreterie dei Gruppi Consiliari).

"Ciascun Gruppo, costituito in seno al Consiglio Regionale a norma di regolamento, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento é disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo".

Art. 5

Il personale che alla data del presta servizio presso le Segreterie dei Gruppi Consiliari con iscrizione alle assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. é in-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

quadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

L'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali corrispondenti al servizio espletato viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Gruppo Consiliare, previo parere della Commissione di cui all'art. 85 della legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

Agli effetti del trattamento economico, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici é riconosciuta una anzianità per il servizio, comunque prestato anteriormente all'inquadramento, pari al:

- 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Gruppo, nominato dal Presidente del Gruppo medesimo, é equiparato a tutti gli effetti al coordinatore di ufficio previsto dalla legge regionale n. 18 del 25/3/1974.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Art. 6


L'onere finanziario derivante dalla presente legge previsto in £. graverà sul capitolo del bilancio di previsione.

Art. 7

La presente legge regionale é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Giuseppe De Longis
Vice Presidente